



L'importanza delle modifiche ed integrazioni apportate dalla legge regionale 21 dicembre 2004, n. 38 alla legge regionale 17/2000 è evidente già dall'esame dell'art. 1, che estende ed esplicita le finalità meno note e visibili della legge anche relativamente agli aspetti legati al comfort visivo e all'ottimizzazione degli impianti (non solo, dunque, risparmio energetico e visione delle stelle). Le finalità da perseguire sono:

- a) la riduzione dell'inquinamento luminoso ed ottico sul territorio regionale attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli apparecchi, l'impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e l'introduzione di accorgimenti antiabbagliamento;
- b) la razionalizzazione dei consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, in particolare da esterno, l'ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli stessi;
- c) la riduzione dell'affaticamento visivo e il miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale;
- d) la tutela delle attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non, di rilevanza nazionale, regionale o provinciale e di altri osservatori individuati dalla Regione;
- e) la conservazione e la tutela degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette.

Allo scopo di perseguire tali finalità, la legge regionale 38/2004 assegna a Regione, Province e Comuni dei compiti ben definiti. In questo numero si esamineranno le competenze che la disciplina in questione affida ai Comuni.

## COME CONTATTARCI:



**Provincia di Milano - Direzione Centrale Risorse Ambientali**  
**Settore Educazione Ambientale, Agenti Fisici e GEV**  
Via Pusiano, 22 - 20132 Milano  
e-mail: [i.luminoso@provincia.milano.it](mailto:i.luminoso@provincia.milano.it)  
Fax: 02/ 7740 3874

## LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO: I COMPITI DEI COMUNI

L'articolo 5 della legge regionale n. 17 del 2000 (come sostituito dall'art. 5 l.r. 38/2004) proroga al **31 dicembre 2005** l'obbligo per tutti i Comuni di dotarsi di **piani dell'illuminazione**.

Tali piani devono essere redatti dalle Amministrazioni comunali al fine di effettuare il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione degli impianti insistenti sul proprio territorio e per disciplinare le nuove installazioni: essi devono indicare anche i tempi e le modalità di adeguamento, di manutenzione o sostituzione degli impianti già esistenti (art. 1*bis*, comma 1, lettera c) e devono servire ad integrare lo strumento urbanistico generale.

Il piano dell'illuminazione, in questa nuova ottica, non si limita più alla pianificazione estetica/architettonica della luce sul territorio, ma diventa uno strumento di lavoro per gli operatori della luce sul territorio comunale e soprattutto uno strumento che:

- fotografa il territorio dal quadro di alimentazione sino a ciascun punto luce, sia dal punto di vista funzionale che manutentivo, per permettere una corretta pianificazione delle attività future relative alla manutenzione, al ripristino o all'ampliamento degli impianti;
- disciplina le nuove installazioni in termini estetici, qualitativi e di ottimizzazione;
- pianifica la tempistica e le modalità per l'adeguamento, la manutenzione e/o la sostituzione degli impianti esistenti.

I Comuni possono promuovere **forme di aggregazione** per garantire la migliore applicazione dei dettami normativi: a tal fine, essi possono consorziarsi per assicurare il rispetto dei requisiti per l'illuminazione pubblica e/o privata secondo criteri uniformi oppure possono aggregarsi adottando un unico piano dell'illuminazione (ad esempio, per zone territoriali omogenee).

Secondo la normativa vigente, le autorizzazioni necessarie per **tutti** gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, devono essere rilasciate **con decreto del Sindaco**; fanno eccezione le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quelle con emissione non superiore a 1500 lumen cadauna in impianti di modesta entità (vale a dire, fino a tre centri con singolo punto luce) e quelle di uso temporaneo che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed entro le ore ventidue nel periodo di ora legale (art.6, comma 3).

Ogni progetto illuminotecnico deve essere realizzato **da professionisti abilitati** che certifichino inequivocabilmente il rispetto della L.R. 17/00 e successive modifiche: costoro sono tenuti a corredare ciascun progetto illuminotecnico con tutta la documentazione necessaria ad attestare la rispondenza del progetto alle discipline della normativa regionale in questione.

A tale scopo, non è sufficiente un certificato di conformità alla legge del prodotto ma è necessario produrre tutta la documentazione tecnica atta a verificare tale rispondenza di legge, compresa quella riguardante le caratteristiche costruttive e prestazionali degli apparecchi e delle lampade (rilasciata da riconosciuto istituto di certificazione).

Al termine dei lavori, l'**impresa installatrice** deve produrre al committente, unitamente alla certificazione di collaudo, la dichiarazione di conformità alle disposizioni della presente legge dell'impianto realizzato in relazione al progetto approvato: così, ad esempio, qualora il progetto imponesse una certa inclinazione degli apparecchi per il rispetto della L.R. 17/2000, l'installatore dovrebbe attenersi a quanto specificato nel progetto nonché dichiarare nella sua conformità di avere anche rispettato il grado di inclinazione indicato nel medesimo progetto.

La L.R. 17/00, inoltre, assegna a **tutti** i Comuni il compito di integrare i propri regolamenti edilizi alla luce delle sue indicazioni. Le Amministrazioni comunali possono emettere informative finalizzate a garantire la corretta progettazione e realizzazione degli impianti di illuminazione e specificare i requisiti che i progetti devono avere ai fini dell'autorizzazione da parte del Sindaco (o dell'Ufficio competente).

I Comuni sono inoltre tenuti, per legge, a **verificare il rispetto e l'applicazione dei dettami legislativi** sul territorio amministrativo di competenza, in via diretta oppure su richiesta degli osservatori astronomici o delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso.

Nei casi di accertate inadempienze, sia da parte di soggetti privati che pubblici, vanno adottate **ordinanze sindacali per uniformare gli impianti ai criteri richiesti**, entro il termine di **dodici mesi** dalla data di accertamento; nello stesso periodo gli impianti devono utilizzarsi in modo da limitare al massimo il flusso luminoso o spenti nei casi in cui non si pregiudichino le condizioni di sicurezza privata e pubblica.

**I Comuni devono applicare le sanzioni amministrative** fissate dalla legge, impiegandone i proventi per **attuare i compiti assegnati dalla legge stessa**.

L'art. 8, comma 1, della l.r. 17/2000 prevede che chiunque non ottemperi all'ordinanza sindacale, incorra nella sanzione amministrativa da € 100 a € 300 per punto luce; l'ammontare passa da € 200 a € 600 per punto luce ove l'inadempienza si verifichi in ambiti territoriali ricadenti nelle fasce di rispetto degli osservatori e da € 350 a € 1050 per punto luce in presenza di impianti ad elevato inquinamento luminoso.

Va segnalato, infine, che i Comuni, per gli adempimenti di competenza, **possono avvalersi del supporto tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia**: questo significa che l'ARPA può supportare le Amministrazioni comunali nel controllo e nella verifica della conformità degli impianti di

illuminazione. Si fa presente, tuttavia, che tra le competenze istituzionali dell'ARPA Lombardia non rientrano né la progettazione, né l'installazione, né la manutenzione degli impianti di illuminazione.

### CONCORSO "E...(RI)USCIMMO A VEDER LE STELLE" - RISULTATI

Il concorso "*E...(ri)uscimmo a veder le stelle*", che la Provincia di Milano ha bandito per gli Istituti secondari di primo grado sul tema dell'inquinamento luminoso, si è concluso.

L'iniziativa, la prima su questo tema, è stata realizzata anche in collaborazione con il più ampio programma di educazione ambientale per le scuole "*Pegaso - Nuovi percorsi ambientali*" allo scopo di favorire e diffondere, specialmente presso le generazioni più giovani, comportamenti idonei a contrastare l'abuso di fonti luminose ed a migliorare la qualità dell'ambiente.

Sono pervenuti elaborati di diverso tipo, principalmente: dépliant, relazioni, materiale informatico, poster e manifesti.

Il 29 novembre 2004 si è riunita la Commissione giudicatrice, presieduta dal Direttore Settore Educazione Ambientale, Agenti Fisici e GEV e composta da esperti in educazione ambientale, di comunicazione e da una Guardia Ecologica Volontaria che svolge attività di educazione ambientale.

La Giuria, in sede di valutazione dei lavori presentati, ha considerato l'idoneità degli stessi a rappresentare i diversi aspetti del tema proposto, l'originalità della impostazione e l'efficacia comunicativa del messaggio rappresentato.

La premiazione ha avuto luogo il 14 dicembre 2004 a Milano, presso la Sala "Nuovo Spazio Guicciardini" - Via Melloni 3, alla presenza dell'Assessora all'Ambiente, Bruna Brembilla, che ha premiato *ex aequo* le seguenti classi:

- II E della SMS "Carducci-Correnti" di Abbiategrasso;
- II B della SMS di Dairago;
- III A del Collegio Villorosi S. Giuseppe di Monza.

Inoltre, è stata assegnata una menzione speciale per l'alunno Tommaso Dall'Osto dell'Istituto comprensivo Statale "Strada Anulare S. Felice" di Segrate - Classe III B.



I lavori sono stati pubblicati sul sito internet della Provincia di Milano, nelle pagine tematiche relative all'ambiente riguardanti l'inquinamento luminoso (all'indirizzo <http://temi.provincia.milano.it/ambiente/inquinamentoluminoso/concorsi.shtml>).

In termini più generali, il concorso "E...(ri)uscimmo a veder le stelle" ha rappresentato per le scuole partecipanti un'occasione importante per la presa di coscienza sull'esistenza e sugli effetti del cosiddetto inquinamento luminoso: infatti, gli elaborati

hanno sottolineato costantemente l'esigenza di realizzare un modello di sviluppo economico e sociale capace di coniugare il progresso tecnologico con la salvaguardia dell'ambiente e del territorio, secondo i principi di una sana e responsabile educazione ambientale.

#### **SCADENZE ED APPUNTAMENTI:**

31 dicembre 2005

entro questa data i Comuni devono munirsi di un piano di illuminazione per il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione insistenti sul territorio amministrativo di competenza e per la disciplina delle nuove installazioni, nonché dei tempi e delle modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti (art. 4, comma 1, *lett.a* del testo coordinato);

31 dicembre 2006

entro questa data deve essere effettuata la modifica dell'inclinazione degli apparecchi per l'illuminazione, sia esterni che interni alle fasce di rispetto (art. 6, comma 7 del testo coordinato);

entro questa data deve essere effettuata la modifica e la sostituzione degli apparecchi per l'illuminazione, secondo i criteri indicati nell'art. 9 della legge 17/2000 così come modificata dalla legge n. 38/2004 (art. 9, comma 1 del testo coordinato).

#### **NELLE PROSSIME NEWSLETTER.....:**

- Ulteriori approfondimenti e osservazioni sulle modifiche alla L.R. 17/2000;
- Le iniziative della Provincia di Milano sul tema dell'inquinamento luminoso.